



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 542/12/CONS

**ORDINE ALLA SOCIETÀ DIE NEUE SÜDTIROLER TAGESZEITUNG GMBH
(EDITRICE DEL QUOTIDIANO A DIFFUSIONE LOCALE “NEUE
SÜDTIROLER TAGESZEITUNG”) PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI
3, COMMA 1, E 4, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO ALLEGATO ALLA
DELIBERA N. 256/10/CSP**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio dell'8 novembre 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177, e in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9;

VISTA la delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010, recante “Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 27 dicembre 2010, n. 301, in particolare gli articoli 3, comma 1, 4, comma 2, e 12, comma 1;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, del 15 giugno 2012, n. 138, in particolare come modificata dalla delibera n. 315/12/CONS del 25 luglio 2012, recante “Redistribuzione delle competenze degli organi collegiali dell'Autorità e integrazione al regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 luglio 2012, n. 177;

VISTA la nota pervenuta in data 19 settembre 2012 con la quale il Comitato provinciale per le comunicazioni di Bolzano rappresentava di aver rilevato in data 20 agosto nell'ambito della propria attività di monitoraggio d'ufficio sulla stampa locale, la pubblicazione di tre articoli sul quotidiano “*Neue Südtiroler Tageszeitung*” della società Die neue Südtiroler Tageszeitung GmbH nelle edizioni del 17 e 18/19 agosto 2012, rispettivamente a pagina 9 e pagine 4-5, nel corpo dei quali venivano diffusi i risultati di alcuni sondaggi senza, tuttavia, che gli stessi fossero accompagnati dalla nota informativa, come prescritto dagli articoli 3, comma 1, e 4, comma 2, del regolamento in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa approvato dall'Autorità con delibera n. 256/10/CSP. Il Comitato provinciale per le comunicazioni di Bolzano, in data 20 agosto 2012, contestava la violazione accertata alla redazione del quotidiano “*Neue Südtiroler Tageszeitung*”, invitandola a presentare le proprie argomentazioni al riguardo nel termine prescritto. In data 19 settembre 2012 il citato Comitato, nel constatare che la Società non aveva inviato memorie giustificative a riguardo, né si era avvalsa dell'istituto dell'adeguamento spontaneo, di cui all'articolo 10 del regolamento allegato alla delibera n. 256/10/CSP, deliberava pertanto l'invio all'Autorità del fascicolo istruttorio per i successivi adempimenti;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO che:

- l'articolo 3, comma 1, del regolamento allegato alla delibera n. 256/10/CSP dispone che *“I risultati dei sondaggi, integrali o parziali, possono essere pubblicati o diffusi sui mezzi di comunicazione di massa, nell’ambito di un servizio di media audiovisivo o radiofonico ovvero di edizioni cartacee o elettroniche di quotidiani o periodici, unicamente se accompagnati dalla nota informativa di cui all’articolo 4 e se contestualmente resi disponibili nella loro integralità attraverso il documento di cui all’articolo 5”*
- l'articolo 4, comma 2, del regolamento allegato alla delibera n. 256/10/CSP dispone che *“In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi su edizioni cartacee o elettroniche di quotidiani o periodici, la nota informativa è evidenziata, completa di tutti i suoi elementi, in un apposito riquadro”;*
- l'articolo 12, comma 1, del regolamento allegato alla delibera n. 256/10/CSP prevede che *“Nel caso in cui un mezzo di comunicazione di massa diffonda i risultati di un sondaggio non corredati dalla nota informativa, completa di tutte le indicazioni previste all’articolo 4, comma 1, ovvero con modalità difformi da quelle stabilite all’articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5, l’Autorità, al termine del procedimento di cui agli articoli 8 e seguenti e in base alla proposta di cui all’articolo 11, comma 1, ordina al soggetto responsabile di pubblicare la nota informativa o di effettuare la rettifica o l’integrazione delle indicazioni in essa contenute, entro 48 ore, tenuto conto della periodicità di pubblicazione o diffusione del mezzo di comunicazione di massa in questione, con le medesime modalità di divulgazione dei risultati del sondaggio. In caso di inottemperanza all’ordine dell’Autorità, si applicano le sanzioni amministrative previste all’articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249”;*

RAVVISATA, pertanto, la violazione del combinato disposto di cui agli articoli 3, comma 1, e 4, comma 2, del regolamento approvato dall’Autorità con delibera n. 256/10/CSP;

VISTA la proposta della Direzione servizi media;

UDITA la relazione del Commissario Maurizio Dècina, relatore ai sensi dell’articolo 31 del “Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”;

ORDINA

alla società Die neue Südtiroler Tageszeitung GmbH, editrice del quotidiano “*Neue Südtiroler Tageszeitung*”, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del regolamento approvato con delibera n. 256/10/CSP di pubblicare sul medesimo quotidiano, **entro 48 ore dalla notifica** del presente provvedimento, la nota informativa relativa ai sondaggi pubblicati sulle edizioni del 17 e 18/19 agosto 2012, rispettivamente a pagina 9 e pagine 4 e 5, specificando che tale pubblicazione avviene d’ordine dell’Autorità per le garanzie nelle



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

comunicazioni a seguito della violazione degli articoli 3, comma 1, e 4, comma 2, del regolamento approvato con delibera n. 256/10/CSP.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data comunicazione all'Autorità, **entro 48 ore dall'avvenuta pubblicazione**, al seguente indirizzo: Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Direzione servizi media – Ufficio diritti digitali, Via Isonzo 21/B, 00198 Roma, con anticipazione a mezzo fax al numero 06.69644937 o a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo agcom@cert.agcom.it.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b), e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di **sessanta giorni** dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l), e 135, comma 1, lett. c), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio.

La presente delibera è notificata alla società Die neue Südtiroler Tageszeitung GmbH e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 8 novembre 2012

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Maurizio Dècina

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Laura Aria